

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 21/02/2020

Fatto

1. Il giorno 13 maggio 2008 P.G., dipendente di DANA ITALIA spa, stava spostando una pressetta a mano (costruita e venduta a

DANA ITALIA spa da FASAF srl su progetto della prima) dalla sua sede abituale per portarla in manutenzione con l'aiuto di un

collega; l'attrezzatura, posta su un supporto con ruote, arrivata in prossimità di un tunnel passacavi, si sbilanciava e cadeva

addosso al lavoratore che nell'occorso riportava lesioni consistite nella frattura pluriframmentaria della tibia e del malleolo peronale

della gamba sinistra.

2. Il Tribunale di Rovereto, con la pronuncia n. 36 del 2014, in parziale accoglimento delle domande proposte da P.G., in ordine

all'infortunio occorso, accertava rispettivamente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di DANA ITALIA spa e della

FASAF srl, condannando le società in solido al risarcimento, nei confronti del lavoratore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali

nella misura di euro 82.447,11, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

3. La Corte di appello di Trento, decidendo sui gravami proposti, in parziale riforma della gravata pronuncia condannava, invece, le

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

suddette società, sempre in solido, al pagamento in favore di P.G. della somma di euro 108.570,11, con interessi sull'importo di

euro 158.570,11 devalutato alla data del pagamento della provvisionale e quindi via via rivalutato fino all'effettivo pagamento, con

condanna altresì all'ulteriore pagamento di euro 600,00 oltre interessi legali e alle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU;

condannava la GBS sepa a rifondere a FASAF srl le spese dei due gradi mentre compensava quelle relative al rapporto processuale

tra FASAF srl e S.P..

4. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure precisavano quanto segue.

5. Non era ravvisabile alcuna violazione di legge nel fatto che il giudice di primo grado, subentrato al precedente istruttore che

aveva ammesso le prove richieste da DANA ITALIA spa, avesse poi dichiarato chiusa l'istruttoria, non essendo vincolato a quanto già

statuito; inoltre, in sede di appello non era stata svolta alcuna argomentazione a sostegno della pretesa inammissibilità e rilevanza

dei mezzi di prova articolati.

6. Sulla base delle risultanze istruttorie in atti, anche con riguardo alle prove atipiche di cui ai procedimenti penali in atti, era

rilevabile una responsabilità ex art. 2043 cc della FASAF srl, quale costruttrice del macchinario, per avere messo in commercio

un'attrezzatura che non osservava le generali cautele antinfortunistiche con particolare riferimento alla mancanza di stabilità, nel

caso di suo posizionamento sul supporto su ruote, e al rischio di ribaltamento nelle prevedibili ipotesi di spostamento del

macchinario collocato su detto supporto.

7. Emergeva, altresì, una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. di DANA quale datore di lavoro, su cui incombeva l'obbligo di

proteggere, nell'area di lavoro, l'incolumità del lavoratore anche al fine di prevenire condotte imprudenti o negligenti del medesimo:

in particolare, nell'aver consentito che un dipendente effettuasse (non un trasporto come prescritto dal libretto di istruzioni) bensì

un spostamento di pochi metri di un macchinario (pressetta), montato su carrello munito di ruote che -così come assemblato-

presentava elementi di instabilità costituenti fattore di rischio di ribaltamento soprattutto negli spostamenti, come poi in concreto si

era verificato.

8. alcuna responsabilità era, invece, individuabile in capo a S.P., al quale era stata demandata la certificazione della pressetta de

qua, atteso che a quest'ultimo era stato conferito l'incarico di certificare solo la pressa (e non il supporto con ruote) e che quando

aveva visto la pressetta montata sul supporto aveva, comunque, inserito le prescrizioni concernenti le cautele da adoperare nelle

modalità di trasporto.

9. In relazione alle condotte colpose di entrambe le società, corretto era il riparto delle responsabilità ai sensi dell'ultimo comma

dell'articolo 2055 cc, non potendosi ipotizzare una responsabilità prevalente della ditta fornitrice del macchinario.

10. Con riguardo alla quantificazione del danno, una volta adottate le "tabelle milanesi" del 2013 ai fini della liquidazione,

l'indicazione di euro 90,00, anziché di euro 96,00/144,00, quale indennità temporanea del danno biologico al giorno, adottata dal

primo giudice, non appariva motivata, di talché la stessa avrebbe dovuto essere liquidata in euro 100,00 al giorno.

11. Il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice era già comprensivo del danno cd. morale ed esistenziale; la

personalizzazione del danno non appariva autonomamente riconoscibile, nel caso di specie, considerata la percentuale di invalidità

permanente, obiettivamente non elevata, e il già ricordato aumento per i danni morali ed esistenziali; quanto, infine, al danno da

perdita della capacità lavorativa specifica, correttamente era stato riconosciuto nella misura statuita stante la mancata indicazione

di elementi concreti per una diversa liquidazione di tale voce di danno, in considerazione del pregiudizio indicato; al P.G.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

competevano, nell'intero importo, sia l'indennità giornaliera liquidata dall'INAIL (che aveva natura assistenziale) sia il danno

patrimoniale derivante da perdita da capacità lavorativa specifica, coprendo due distinti periodi. Non erano stati offerti elementi per

la liquidazione del danno patrimoniale da perdita e rinuncia di attività lavorativa e da perdita di chances; essendo, poi, il danno

differenziale un credito di valore, l'importo liquidato andava maggiorato degli interessi legali, come statuiti in dispositivo.

12. Con riferimento alle determinazioni sulle spese di giudizio, quelle della consulenza tecnica di parte del lavoratore, liquidate in

via equitativa in euro 600,00, dovevano essere messe a carico delle società coobbligate, trattandosi di spesa necessaria ai fini della

difesa. La GBS sepa, compagnia assicuratrice di FASAF srl, andava condannata a rifondere le spese dei due gradi di giudizio nei

confronti della chiamante FASAF, mentre quelle tra quest'ultima società e S.P. dovevano essere compensate alla luce della

complessità delle questioni versate in causa da dette parti.

13. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione S.P., nella qualità di titolare della Norma & Partners,

affidato a due motivi.

14. Resisteva con controricorso la FASAF srl, formulando ricorso incidentale sulla base di sei motivi.□

15. P.G. in relazione al ricorso di S.P. dichiarava di non avere interesse a sostenere o a confutare il motivo; resisteva, invece, a

quello proposto da FASAF srl e proponeva ricorso incidentale articolato su un motivo.

16. DANA ITALIA spa resisteva con controricorso sia nei confronti di P.G. che di FASAF srl.

17. S.P., nella qualità sopra indicata, resisteva con controricorso ai ricorsi incidentali presentati da P.G. e da FASAF srl.

18. La GBS -Generali Business Solutions sepa- quale procuratrice e mandataria di Assicurazioni Generali spa e la XL Winterthur Int.

INS. CO.LTD non svolgevano attività difensiva.

Diritto

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale S.P. n.q. denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza con

riferimento agli artt. 111 comma 6 Cost., art. 132 n. 4 epe e 118 disp. att. cpc, per manifesta illogicità, contraddittorietà ed

incoerenza della motivazione, per avere la Corte territoriale, da un lato, esaminando il motivo di appello di FASAF srl concernente la

condanna alle spese in favore del chiamato in causa, disposta in primo grado, ritenuta corretta la decisione specificando che non

erano stati evidenziati motivi per disporre la compensazione delle spese e, dall'altro, nella parte finale del provvedimento, disposto

la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, sempre relativamente al rapporto processuale tra FASAF srl ed il S.P.,

alla luce della complessità delle questioni versate in causa dalle parti.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale si duole, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione o falsa applicazione

degli artt. 91 e 92 secondo comma cpc, come formulato nel testo antecedente la riforma introdotta dall'art. 13 co. 1 D.L. 12.9.2014

n. 162, essendo stato radicato il giudizio con ricorso ex art. 414 epe (depositato il 6.2.2013), perché la Corte di merito aveva

erroneamente compensato per intero le spese pur in assenza di una situazione di soccombenza reciproca o di concorrenza di altre

gravi ed eccezionali ragioni, non potendosi considerare tali quelle genericamente indicate nella motivazione.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la FASAF srl lamenta la violazione di legge, segnatamente degli artt. 209, 420 cpc, in

relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc; l'omessa assunzione della prova per testimoni richiesta da parte resistente in spregio alla

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619  
relativa previa ordinanza ammissiva assunta dal giudice di prime cure; la  
declaratoria di chiusura dell'istruttoria contra ius; la

violazione del diritto alla prova di parte resistente; l'omessa, insufficiente o  
contraddittoria motivazione sul punto, per non avere

valutato la Corte di merito il motivo di gravame denunciato che concerneva la  
carenza assoluta di motivazione del giudice del

Tribunale di Rovereto, subentrato a quello che aveva già ammesso la prova,  
con cui era stata ritenuta la causa istruita e per non

avere rilevato la Corte territoriale che, da un lato, erano state prospettate le  
argomentazioni a sostegno della necessità di assumere

la deposizione dei testi indicati e, dall'altro, erano stati indicati, anche per  
relationem, i capitoli di prova testimoniale.

5. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, segnatamente degli  
artt. 115, 421 epe, in relazione all'art. 360 co. 1 n.

4 cpc, relativamente alla valutazione, da parte dei giudici di merito, delle prove  
documentali, segnatamente delle sentenze emesse

dal Tribunale penale di Rovereto n. 13/415, perché mai prodotta dalle parti,  
essendo invece state depositate solo la sentenza

penale della Corte di Cassazione n. 49670/2014 e la sentenza della Corte di  
appello di Trento del 23.10.2013.

6. Con il terzo articolato motivo la società si duole della violazione di legge,  
segnatamente dell'art. 2043 e ss cc, in relazione all'art.

360 co. 1 n. 3 e n. 5 epe; l'infondatezza della pretesa azionata dall'attore in  
prime cure nei confronti di FASAF srl; la carenza in capo

alla terza chiamata (FASAF srl) della civile responsabilità aquiliana dichiarata  
dal giudice di seconde cure con l'impugnata sentenza;

l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto; deduce, altresì,  
la violazione di legge, segnatamente degli artt. 115

e 116 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc; il travisamento delle  
prove e dei fatti; l'omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione sul punto; denuncia, infine, la violazione di legge,  
segnatamente degli artt. 115, 246 cpc, in relazione

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619  
all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc; l'utilizzo di deposizione di teste incapace. In pratica  
si sostiene che la Corte territoriale aveva

erroneamente valutato le prove offerte, attribuendo loro un valore ed una  
efficacia contra legem ed omettendo di considerare altre

fonti indiziarie e/o di prova. Nello specifico si addebita alla Corte territoriale di  
non avere valutato il profilo della insussistenza della

colpa specifica nella condotta ascritta all'imputato; per avere posto a  
fondamento della decisione la sola deposizione resa dal terzo

chiamato in causa S.P., senza considerare che quest'ultimo aveva un interesse  
che legittimava la sua partecipazione nel giudizio

tanto è che era (ed è) parte nel giudizio medesimo; di non avere considerato  
che l'opera certificatoria commissionata al S.P.

includesse tutta la pressetta, inclusa la base di supporto munita di ruote; di  
non avere accertato, altresì, la insussistenza di colpa

generica nella condotta ad essa ascritta, anche in relazione ad un uso  
improprio del supporto con le ruote che aveva determinato il

rischio del ribaltamento in connessione al contatto con il tunnel passacavi; di  
non avere rilevato l'insussistenza del nesso eziologico

ex art. 41 cp tra l'atto illecito ascritto alla terza chiamata e l'evento lesivo  
occorso al P.G..

7. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione di legge,  
segnatamente degli artt. 2043, 1227 cc, in

relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc; la violazione di legge,  
segnatamente degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione agli artt. 360

n. 3 e n. 5 cpc; il concorso di colpa del danneggiato P.G. nella causazione del  
fatto illecito de quo; l'eccessiva quantificazione della

pretesa risarcitoria azionata; la carenza di motivazione nonché il travisamento  
delle prove e dei fatti, per avere erroneamente la

Corte di appello escluso, dalle risultanze istruttorie, il concorso di colpa del  
lavoratore.

8. Con il quinto motivo la società censura la violazione di legge, segnatamente  
degli artt. 2043 e ss cc, in relazione all'art. 360 c. 1

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619  
n. 3 e n. 5 cpc; la violazione di legge, segnatamente degli artt. 115, 116 cpc,  
in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc; l'imputabilità

dell'illecito de quo al terzo chiamato S.P.; la carenza di motivazione ed il  
travisamento delle prove e dei fatti perché la Corte

territoriale, avendo escluso qualsivoglia responsabilità di FASAF srl per colpa  
specifica e, quindi, la derivata responsabilità del

certificatore S.P., avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del  
contendere in quanto la domanda di manleva, per il suo

accoglimento, non postula la declaratoria di responsabilità in capo al chiamato  
bensì la sussistenza di un titolo in forza del quale lo

stesso, in caso di fondatezza della domanda attorea, debba tenere indenne il  
chiamante dagli effetti pregiudizievoli della sentenza

di accoglimento della pretesa attorea che il chiamante dovesse sopportare.

9. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge, segnatamente degli artt.  
91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc;

la condanna di FASAF srl alla rifusione delle spese di lite sopportate dal terzo  
chiamato, S.P., ex art. 91 cpc in carenza assoluta dei

presupposti di legge; la sussistenza di gravi ragioni per disporre la  
compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc; l'omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione in punto perché, in caso di  
accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del

S.P., si eccipisce la violazione delle norme sopra richiamate sussistendo i  
presupposti di fatto per una declaratoria di

compensazione.

10. Con il ricorso incidentale P.G. denuncia la violazione e falsa applicazione  
degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 cc, con

conseguente violazione del principio per cui il risarcimento dei danni non  
patrimoniali deve essere integrale ed effettivo, nel capo

della sentenza in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la somma liquidata  
a titolo di danno biologico di cui alle tabelle

milanesi fosse comprensiva di tutte le conseguenze non patrimoniali, senza  
procedere alla cd. personalizzazione del danno e del

relativo compenso ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc; si censura, inoltre, l'omesso esame delle molteplici e dolorose limitazioni che le lesioni

avevano apportato alla serenità esistenziale e alla vita di relazione di esso P.G. ex art. 360 co. 1 n. 5 epe. Si deduce, in sostanza,

che la Corte territoriale si era discostata dalla giurisprudenza di legittimità che considera che il ricorso alle "tabelle milanesi" possa

costituire un valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc solo laddove la fattispecie concreta non

presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione e che la stessa Corte non aveva tenuto conto

di una serie di circostanze dalle quali ricavare l'alterazione in peius delle abitudini di vita, il peggioramento della qualità di vita

conseguente allo stress e al turbamento per il rischio che l'osteomielite, di cui in seguito all'infortunio fu cronicamente affetto,

degenerasse in cancrena con conseguente necessità di amputazione dell'alto.

11. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica devono essere preliminarmente esaminati i ricorsi incidentali; in primo luogo quello

della FASAF srl e, successivamente, quello di P.G..

12. Il primo motivo del ricorso formulato dalla società è infondato.

13. La naturale revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie, consente al giudice in sede di valutazione delle prove, ai fini

del giudizio, di considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale precedentemente ammessa (cfr. Cass. 22.12.2000

n. 16113).

14. Le ordinanze istruttorie non pregiudicano, infatti, il merito della decisione della controversia, non essendo idonee ad acquistare

efficacia di giudicato, né spiegano alcun effetto preclusivo potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di

decisione (cfr. Cass. 18.4.2006 n. 8932).

15. Nella fattispecie in esame non è configurabile, pertanto, alcun error in procedendo o in iudicando nella decisione del secondo

giudice monocratico del Tribunale di Rovereto che ha revocato l'ordinanza

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619  
ammissiva, precedentemente adottata dal giudice che lo

aveva preceduto, sulla base di una nuova valutazione di rilevanza dei mezzi di prova.

16. Quanto, invece, alla statuizione della Corte di merito sulla doglianza avverso il mancato espletamento delle prove in prime cure,

occorre osservare che la facoltà del giudice di merito di ammetterle attiene all'esercizio di un potere discrezionale che sfugge al

sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (in termini, tra le altre, Cass. 12.10.2017 n. 23940; Cass. 1.8.2001 n. 10484).

17. La Corte territoriale, sul punto, esplicitando le proprie ragioni sotto l'aspetto giuridico-processuale, ha respinto la richiesta di

assunzione delle prove sottolineando la mancata formulazione di argomentazioni a supporto della pretesa ammissibilità e rilevanza

dei mezzi di prova stessi nonché, in sostanza, la loro mancata esatta riproduzione, non essendovi conformità tra quelli riportati

nelle conclusioni dell'appello incidentale e quelle rinvenibili nel corpo dell'atto.

18. Tale motivazione, congrua e corretta in punto di diritto, impedisce qualsiasi sindacato di merito da parte di questa Corte per i

principi sopra esposti.

19. Il secondo motivo della FASAF srl è inammissibile per difetto di specificità.

20. La ricorrente afferma che la Corte territoriale aveva valutato una prova documentale, costituita dalla sentenza penale di primo

grado del Tribunale di Rovereto pronunciata in merito allo stesso infortunio sul lavoro, senza che questa fosse stata mai prodotta

dalle parti.

21. Rileva, però, questo Collegio che la Corte di merito, nel valutare le risultanze del giudizio penale, ha fatto riferimento all'intero

processo, richiamando congiuntamente le sentenze sia della Corte di appello di Trento n. 253/2013 che della Corte di Cassazione n.

49670 del 2014 ove venivano menzionati anche gli estremi e i punti della decisione di prime cure, oggetto delle relative

impugnazioni.

22. E' logico, quindi, ritenere che i richiami della Corte di merito, nella pronuncia oggetto del presente ricorso, della decisione di

primo grado penale siano stati quelli valutati nelle sentenze prodotte e sopra indicate.

23. Sotto questo profilo, pertanto, è necessario evidenziare -da qui l'inammissibilità della doglianza- che la società non ha indicato

quali questioni specifiche fossero state, invece, estrapolate dalla sola sentenza del Tribunale di Rovereto di primo grado,

asseritamente non prodotta, e non citate dalle pronunce di secondo grado e di legittimità, avendo come detto la Corte territoriale

svolto una valutazione complessiva delle risultanze dell'intero giudizio penale.

24. Tale genericità rende, quindi, il motivo inammissibilmente proposto. □

25. Il terzo e quarto motivo, per connessione, devono essere esaminati congiuntamente.

26. Essi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

27. Sono inammissibili tutte le doglianze che si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una rivisitazione del merito della vicenda e

in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziate il suo accertamento in fatto, di

esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, non equivalendo il sindacato della Corte di

cassazione alla revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288); tali sono quelle relative

ai profili della ravvisata responsabilità per colpa, generica o specifica, in capo ai soggetti ritenuti colpevoli dell'infortunio, e alla

asserita eccessività della quantificazione della pretesa risarcitoria.

28. Sono, altresì, inammissibili le censure dirette a denunciare vizi sostanziali della motivazione, sotto il profilo della sua omessa,

insufficiente o contraddittoria articolazione, perché, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, riformulato

dall'art. 54 del D.L. 22.6.2012 n. 83 conv. in legge 7.8.2012 n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che

si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sé, purché il

vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce

nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella motivazione "apparente", nel "contrasto irriducibile tra

affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del

semplice difetto di motivazione (Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 10.2.2015 n. 2498): le predette ipotesi non sono ravvisabili nella

gravata pronuncia.

29. Sono, invece, infondate le denunciate violazioni di legge, in particolare quelle di cui agli artt. 246 cpc, 41 cp e 1227 cod. civ.,

2043 e 2055 cod. civ.

30. Quanto alla disposizione di cui all'art. 246 cpc, ritenuta violata per avere i giudici di seconde cure posto a base della decisione le

dichiarazioni del S.P., che era parte del giudizio, osserva il Collegio che la norma citata concerne l'ipotesi dell'assunzione diretta

della testimonianza da parte del giudice civile nell'ambito del processo in cui sussista la incompatibilità, nel soggetto, di parte e di

teste, nel senso che il coinvolgimento della persona chiamata a deporre deve essere diretto nella situazione e nel rapporto

controverso (cfr. in termini Cass. 4.8.1995 n. 8605).

31. Nella fattispecie in esame, invece, le dichiarazioni rese dal S.P. erano state rese in sede di giudizio penale, ove questi non

assumeva la qualità di imputato, e le stesse sono state valutate dalla Corte di appello unitamente ad altri riscontri probatori di tipo

documentale, in forza del principio, vigente nell'ordinamento processuale, del libero convincimento di cui all'art. 116 cpc, secondo cui

il giudice può legittimamente porre a base della propria decisione prove cd. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio

sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua

motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione (Cass. 5.3.2010 n. 5440; Cass. 27.3.2003 n. 4666).

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

32. Non si verte, pertanto, in una ipotesi tipizzata e disciplinata dall'art. 246 cpc quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni del

S.P..

33. Con riguardo, invece, alla asserita violazione dell'art. 41 cpc, per insussistenza del nesso eziologico tra l'atto illecito e l'evento

lesivo, va considerato che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale tra "fatto" e "danno" deve

intercorrere un nesso di causalità da valutarsi in virtù della regola dell'equivalenza delle concause (cfr. Cass n. 25028/2008; Cass. n.

10607/2010), in assenza della sussistenza della cd. "causa prossima di rilievo" (Cass n. 26997/2005), e ha poi condivisibilmente

ritenuto, nella fattispecie in esame, che fosse ravvisabile un concorso di condotte colpose indipendenti, costituenti rispettivamente

ipotesi di responsabilità contrattuale (ex art. 2087 cod. civ.) e di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.) e che le

stesse avessero concorso in misura pari a determinare l'evento dannoso, ripartendo tra le coobbligate la responsabilità ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 2055 cod. civ., che si applica (cfr. Cass. n. 14650/2012) anche in tema di inadempimento congiunto per

responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale.

34. Relativamente, infine, ad un prospettato concorso colposo del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, la Corte di

appello ha precisato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, da un lato, che la condotta del lavoratore non era

stata connotata da elementi di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tale da configurare una causa

esclusiva dell'evento; dall'altro che, anche a volere considerare imprudente il comportamento del lavoratore, il fatto di avere

spostato la "pressetta" insieme ad un suo diretto superiore era indice di avere agito su ordine del datore di lavoro.

35. Le suddette statuizioni sono giuridicamente corrette perché la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste effettivamente

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

quando questi abbia posto in essere un comportamento con le caratteristiche sopra individuate dalla giurisprudenza di legittimità in

sede di rischio elettivo (Cass. 13.1.2017 n. 798; Cass. 5.9.2014 n. 18786),  
cioè una condotta personalissima, avulsa dall'esercizio

della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa  
volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del

tutto personali.

36. Inoltre, la condotta imprudente del lavoratore dipendente -allorché sia  
attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di

lavoro- si configura nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità  
dell'iter produttivo del danno, proprio perché

"imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore  
versa, di talché tale condotta va comunque addebitata al

datore di lavoro (Cass. 8.4.2002 n. 5024; Cass. 3.5.2004 n. 8365).

37. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con i suddetti principi  
generali di matrice normativa sicché le denunciate

violazioni di legge sono insussistenti in tema di concorso causale del lavoratore  
nell'infortunio patito.

38. Il quinto motivo è infondato.

39. A prescindere dalla non corretta formulazione della censura, sotto il profilo  
delle dedotte violazioni di legge (in assenza di una

appropriata doglianza circa la erronea sussunzione della fattispecie concreta in  
quella astratta regolata dalla disposizione di legge,

mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza  
impugnata che motivatamente si assumano in

contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la interpretazione delle  
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o

dalla prevalente dottrina -cfr. Cass. 26.6.2013 n. 16038; Cass. 28.2.2012 n.  
3010), va rilevata la correttezza della impostazione

giuridico-processuale della gravata sentenza.

40. E' stato, infatti, in pratica, ritenuto dai giudici del merito che la domanda di  
manleva proposta dalla FASAF srl nei confronti del

S.P. rappresentasse una domanda di garanzia impropria, in quanto fondata su

un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello

posto a base della domanda principale.

41. La domanda accessoria dava luogo, pertanto, ad una causa scindibile ed indipendente (per tutte Cass. n. 534/89) il cui esito ben

poteva essere valutato in modo autonomo.

42. Nel caso in esame è stata ritenuta fondata la domanda principale di responsabilità, articolata ex art. 2043 cod. civ., del

produttore del macchinario, ma non quella di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del certificatore, per cui l'iter

decisionale, non essendo rilevante il profilo della colpa generica o specifica imputabile a carico dell'autore del danno, è esente dalle

violazioni di legge denunciate.

43. Il sesto motivo, riguardante la determinazione sulle spese del giudizio di primo e secondo grado, sarà esaminato

congiuntamente al ricorso principale del S.P. essendo a questo connesso e subordinato.

44. Anche il ricorso incidentale di P.G. è infondato.

45. La doglianza sulla mancata personalizzazione del danno va respinta perché questa, a seguito della liquidazione secondo i

meccanismi tabellari (come avvenuto nel caso di specie) non è automatica ma va rapportata a risultanze argomentative e probatorie

obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale e a specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame,

che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata da previsioni

tabellari (cfr. Cass. 21.9.2017 n. 21939; Cass. 31.1.2019 n. 2788).

46. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguate e logiche motivazioni, ha escluso la citata personalizzazione in

considerazione della percentuale di invalidità permanente, obiettivamente non elevata, e dell'aumento previsto per i danni morali ed

esistenziali che rendevano l'importo in concreto liquidato idoneo a ristorare il pregiudizio patito.

47. Anche la doglianza relativa ai rapporti tra criteri di liquidazione secondo le tabelle (nel caso de quo "milanesi") ed il danno non

patrimoniale, non sussiste.

48. E' stato, infatti, affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 6.3.2014 n. 5243) che, in tema di risarcimento del danno, le tabelle

del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente

all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da

invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno

morale" nei sistemi tabellari precedenti, liquidata invece separatamente.

49. La Corte di merito si è adeguata a tali principi evidenziando proprio (a pag. 14, 1° cpv, della gravata sentenza) che il danno non

patrimoniale liquidato era già comprensivo del danno cd. morale ed esistenziale e non era possibile operare una inammissibile

duplicazione di tali voci già unitariamente liquidate in prime cure con l'applicazione delle cd. tabelle "milanesi".

50. Il resto delle censure, riguardante l'omesso esame di fatti (per es. "molteplici e dolorose limitazioni che le lesioni avevano

apportato alla serenità esistenziale e alla vita di relazione) ex art. 360 co. 1 n. 5 epe, è inammissibile perché si risolve in una

richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito, non consentito dalla nuova

formulazione della disposizione processuale come riformulata nel 2012.□

51. I due motivi del ricorso principale proposto da Piergiorgio S.P. nella qualità, da trattarsi congiuntamente al sesto motivo del

ricorso incidentale della FASAF srl (il cui esito sarà diverso, come appresso si dirà), sono meritevoli di accoglimento.

52. Il principio di diritto da cui partire è quello secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello,

mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione

sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche di

ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui

all'art. 336 cpc, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle

spese (Cass. 24.1.2017 n. 1775; Cass 22.12.2009 n. 26985).

53. Tale principio è stato preso in considerazione dalla Corte di merito che, nella nuova determinazione delle spese di lite, avendo

riformato in parte la gravata sentenza, ha ritenuto di dovere compensare, alla luce della complessità delle questioni versate in

causa, quelle relative al rapporto processuale tra FASAF srl e S.P..

54. Così statuendo, però, la Corte territoriale ha determinato un contrasto irriducibile, nella motivazione, tra affermazioni

inconciliabili (cfr. Cass. n. 8053/2014), sanzionato con la nullità della sentenza, in quanto, in precedenza, nel valutare l'ultimo

motivo di appello incidentale proposto dalla FASAF srl, che lamentava l'erroneità della condanna alle spese disposta in favore del

chiamato in causa S.P., aveva ritenuto corretto il criterio della soccombenza non appalesandosi motivi per disporre la

compensazione.

55. I giudici di seconde cure, invece, avrebbero dovuto soprassedere sull'esame del motivo di appello, logicamente e giuridicamente

subordinato all'esito complessivo della lite, e solo una volta definito il gravame, rilevare la eventuale persistenza dell'interesse alla

trattazione della censura ovvero il suo assorbimento determinato dalla nuova statuizione sulle spese. □

56. Relativamente a tale punto, quindi, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

può procedersi alla determinazione delle dette spese per il giudizio di primo grado e di appello.

57. A tal proposito ritiene il Collegio, conformemente a quanto stabilito in prime cure, che debba applicarsi il criterio della

soccombenza, per entrambi i gradi, perché la domanda di manleva formulata dalla FASAF srl nei confronti del chiamato S.P. è

risultata totalmente infondata.

58. Non sussistono ragioni per disporre la compensazione (sesto motivo del ricorso incidentale della FASAF srl) in quanto non è

ravvisabile la invocata complessità di questioni giuridiche sostanziali e processuali circa la posizione del S.P., tale da derogare il

generale principio della condanna alle spese della parte soccombente: invero, è emerso in modo chiaro, in fatto e diritto, il non

coinvolgimento di quest'ultimo in ordine all'infortunio di cui è giudizio.

59. L'importo a carico della società, per la rifusione delle spese in favore del S.P. per il giudizio di appello (per quelle di primo grado

va confermata la liquidazione già adottata dal Tribunale di Rovereto), può essere quantificato in euro 5.500,00 per compensi, oltre

agli esborsi liquidati in euro 300,00, al rimborso spese forfettizzate nella misura del 15 % e agli accessori di legge, come da

dispositivo, avendo riguardo all'iter processuale risultante dalla gravata sentenza, alle questioni giuridiche esaminate e allo

scaglione di riferimento (valore indeterminato).

60. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso incidentale della FASAF srl deve essere rigettato, così come quello proposto da P.G..

61. Deve, invece, essere accolto il ricorso principale di Piergiorgio S.P. nella qualità; la sentenza impugnata va cassata in relazione

ai motivi accolti e, decidendo nel merito, la FASAF srl va condannata al pagamento, in favore di S.P. delle spese di primo

(confermando la statuizione adottata dal Tribunale di Rovereto) e di secondo grado, come sopra quantificate.

62. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse -anche in questo caso- seguono la soccombenza per ciò che concerne i

rapporti processuali tra la FASAF srl e S.P. nonché tra P.G. e DANA ITALIA spa.  
63. La soccombenza reciproca induce a compensare quelle intercorrenti tra P.G. e FASAF srl.

64. Per quelle riguardanti il rapporto tra P.G. e S.P. n.q., esse vanno compensate in considerazione del fatto che, in sostanza, le

rispettive richieste, oggetto dei motivi di censura, erano dirette esclusivamente nei confronti della FASAF srl.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619

65. Nulla, infine, va disposto per quelle riguardanti il rapporto tra S.P. e la DANA ITALIA spa, che non ha resistito con controricorso

nei confronti del primo, non essendo destinataria delle istanze del ricorrente principale.

66. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi,

ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo, relativamente alla FASAF srl e a P.G..

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale della FASAF srl; rigetta il ricorso incidentale di P.G.; accoglie il ricorso principale proposto da

S.P. nella qualità in epigrafe indicata; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, conferma la

statuizione sulle spese del giudizio di primo grado di cui alla pronuncia del Tribunale di Rovereto n. 36/2014 relativamente al

rapporto processuale tra FASAF srl e S.P. n. q.; condanna FASAF srl alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute da

S.P. n.q. che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi

liquidati in euro 300,00 ed agli accessori di legge.

Compensa tra P.G. e S.P. n. q. nonché tra P.G. e la FASAF srl le spese del giudizio di legittimità.

Condanna P.G. a rimborsare a DANA ITALIA spa le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre

alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Condanna, infine, FASAF srl al pagamento, in favore di S.P. n. q., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00,

oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4619  
euro 200,00 e agli accessori di legge.  
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della  
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

ricorrenti FASAF srl e P.G., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,  
pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi incidentali,

a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.  
Così deciso in Roma il 9 luglio 2019